

CORSO DI FORMAZIONE

MATERIALE DIDATTICO

202403011



**"IL REGISTRO
ELETTRONICO DI
TRACCIABILITA' DEI
RIFIUTI (RENTRI)"
Seconda Parte**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

II° PARTE

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

1

PROGRAMMA

II° PARTE



- Che cos'è il RENTRI
- Il Decreto 4 aprile 2023, n. 59
- I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI
- Tempistiche previste dal RENTRI: Il Decreto Direttoriale n. 97/2023
- Le modalità operative: il Decreto Direttoriale n. 143/2023
- Le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto: il Decreto Direttoriale n. 251/2023

<https://www.rentri.gov.it>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

2

GENESI DEL RENTRI

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

3

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

La Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri:

“adottino misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana”,

tra le quali rientra la **tracciabilità del rifiuto**, dalla produzione alla destinazione finale, e in particolare il controllo dei rifiuti pericolosi.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

4

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

Nel panorama nazionale la **tracciabilità dei rifiuti è oggi assicurata** dai seguenti documenti/adempimenti:

- **registro cronologico di carico e scarico** (art. 190 D.lgs. 152/06);
- **formulario di identificazione dei rifiuti** (art. 193 D.lgs. 152/06);
- dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti per il tramite del **Modello Unico di Dichiarazione (MUD)** di cui alla Legge 70/1994 (art. 189 D.lgs. 152/06).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)

Un primo tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciabilità dei rifiuti è stato previsto dalla Legge 296/2006, che disponeva l'implementazione di “un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti)”.

Chiamato SISTRI, ovvero *Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti*, è entrato in vigore il 14/01/2010, a opera del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Promosso dal MATTM, il nuovo sistema avrebbe permesso l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)

Le principali caratteristiche del SISTRI erano le seguenti:

- una gestione informatica della tracciabilità dei rifiuti;
- una semplificazione degli adempimenti;
- l'installazione nei mezzi di trasporto dei rifiuti di dispositivi elettronici (c.d. Black box) dotati di collegamento alla rete dati in grado di trasmettere la posizione in tempo reale, così come la sorveglianza, assicurata da telecamere, degli accessi alle discariche.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)

Dopo quasi 9 anni, per molteplici ragioni, con il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è stata sancita la definitiva chiusura del SISTRI.

Nel Decreto all'art. 6 si legge infatti :

“dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (..)”.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)

Sempre il medesimo art. 6 recita “(..) È istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Nel frattempo il Testo Unico Ambientale era stato modificato. La modifica è avvenuta a opera della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha introdotto nel D.lgs. 152/2006 l’art. 194-bis, poi abrogato. L’articolato “**Sistema di tracciabilità dei rifiuti**” è ora contenuto nell’articolo **188-bis del D.lgs. 152/2006**.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

R.E.N.T.Ri è l’acronimo di **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** ed è stato introdotto dal D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha modificato il Testo Unico Ambientale ovvero il D.lgs. 152/2006 s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”.

Il D.lgs. 116/2020 ha disposto, tra le altre, la modifica dell’art. 188-bis del TUA relativo al “SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI” introducendo il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato R.E.N.T.Ri, che mira a garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante **documentazione digitale**.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, come successivamente modificato dal D.lgs. 213/2022, dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle **procedure** e degli **strumenti di tracciabilità** dei rifiuti integrati nel **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** e che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212 del D.lgs. 152/06 (ANGA).

Tecnicamente la gestione informatica fa capo alla struttura dell'ANGA che, a sua volta, ha affidato lo sviluppo delle procedure alla società che opera principalmente per loro: ECOCERVED.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, al comma 3-bis, individua i **soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri** e stabilisce che l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il **versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale**, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, dispone che:

- per consentire la lettura integrata dei dati, **gli adempimenti** relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, **sono effettuati** secondo le modalità dettate **con uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con diversi altri Ministri;
- con apposito **decreto** saranno determinati gli importi dovuti a titolo di **diritti di segreteria** e di **contributo**, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'Art. 188-bis, comma 4:

I citati decreti disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i **sistemi gestionali degli utenti**, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i **modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi; *[continua]*

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

- b) le **modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale**, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
- c) il **funzionamento del Registro elettronico nazionale**, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

[continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

- d) le modalità per la **condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA)** al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
- e) le modalità di **interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006**, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

[continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

- f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'Art. 188-bis, comma 3 (La struttura del R.E.N.T.Ri):

Il **Registro elettronico nazionale** per la tracciabilità dei rifiuti è **articolato in:**

- a) una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell'ANGA.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'Art. 188-bis, comma 5:

Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati **digitalmente da parte dei soggetti obbligati** ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; **negli altri casi** i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il **formato cartaceo**.
In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

GENESI DEL R.E.N.T.Ri

L'Art. 188-bis, comma 7:

Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL DECRETO 4 APRILE 2023 n. 59

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in G.U. il [Decreto 4 aprile 2023, n. 59](#) “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, N. 59

Il **REGOLAMENTO** adottato con **D.M. 4 aprile 2023, n. 59** disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

in vigore dal **15 giugno 2023**

Prevede un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, con il graduale coinvolgimento degli operatori.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

La struttura del Decreto 4 Aprile 2023, n. 59

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO III - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Gli **ALLEGATI I e II** disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/006. L'**ALLEGATO III** definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/sq>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

«**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

ART. 3 DEFINIZIONI

«**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI.

«**utente**»: il soggetto che accede, mediante **strumenti di autenticazione digitale**, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

«**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

TITOLO II DEL DECRETO 59/2023

Art. 4 del Decreto 59/2023

Disposizioni generali sul Registro cronologico di Carico e Scarico

1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'**Allegato I**.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

[continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006:
 - a) *sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea*, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
 - b) *a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale*, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 4 del Decreto 59/2023 – *Disposizioni generali sul Registro cronologico di C/S*

La compilazione **in modalità digitale** è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo; [continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

- 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

TITOLO II DEL DECRETO 59/2023

Art. 5 del Decreto 59/2023

Disposizioni generali sul Formulario di identificazione del rifiuto

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'**Allegato II**.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.lgs. n. 152/2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'**Allegato II** ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 5 del Decreto 59/2023 – *Disposizioni generali sul Formulario di identificazione del rifiuto*

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 6 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo*

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'Allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 6 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo*

3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 6 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo*

4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su **moduli A4**, è riprodotto in **due copie**, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 6 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo*

5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:
- a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
 - b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
 - c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21 del Decreto 59/2023.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un **documento informatico** il cui formato è definito con le *specifiche tecniche* di cui all'articolo 8.
2. Il formulario è **vidimato digitalmente** tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le *specifiche tecniche* di cui all'articolo 8.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, **il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale** di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto **è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili** secondo le *specifiche tecniche* di cui all'articolo 8.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le *specifiche tecniche* di cui all'articolo 8.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188 [*responsabilità della gestione dei rifiuti*], comma 4, lettera *b*), del D.lgs. n. 152/2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 7 del Decreto 59/2023 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale*

8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 (*servizi di supporto alla transizione digitale*), a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera *c*).
9. Prima della scadenza di cui al comma 8 [*13/02/2026*] il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

TITOLO III DEL DECRETO 59/2023

Art. 10 del Decreto 59/2023 - *Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale*

1. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 10 del Decreto 59/2023 - *Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale*

2. Il RENTRI è articolato in:
 - a) **una sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.
 - b) **una sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 15 del Decreto 59/2023 - *Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI*

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'articolo 21.
2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 [*delegati*] trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 15 del Decreto 59/2023 - *Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI*

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) [13/02/2026] gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 15 del Decreto 59/2023 - *Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI*

4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3 [il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore], il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.
6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 16 del Decreto 59/2023 – *Sistemi di geolocalizzazione*

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di **sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 18 del Decreto 59/2023 – *Deleghe*

1. I **produttori iniziali di rifiuti** possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, **delegando**, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp*), *del D.lgs. n. 152/2006*.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 18 del Decreto 59/2023 – *Deleghe*

2. A tal fine, i soggetti delegati sono tenuti a:
 - a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;
 - b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.
3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 21 del Decreto 59/2023 – *Modalità operative*

La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più **decreti direttoriali**:

- a) *le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori;*
- b) *le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;*

[continua]

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

Art. 21 del Decreto 59/2023 – *Modalità operative*

- c) *i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;*
- d) *le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;*
- e) *i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;*
- f) *i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.*

2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI. <https://www.rentri.gov.it/normative>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

IL D.M. 4 APRILE 2023, n. 59

TITOLO IV DEL DECRETO 59/2023 DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 23. – *Abrogazioni*

A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) [13 febbraio 2025] sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

53

I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

54

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?

OPERATORI PROFESSIONALI

- Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- Enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?

PRODUTTORI

- Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono **rifiuti pericolosi**;
- Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono **rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (di cui all'art.184, co. 3, let. c), d) e g)).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI**Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?****PRODUTTORI**

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti da:

- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso,

si iscrivono al RENTRI **solo se producono rifiuti pericolosi.**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI**Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?****DELEGATI**

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- gestore del servizio di raccolta;
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL R.E.N.T.Ri

Art. 12, comma 6, del Decreto 59/2023

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, **possono iscriversi volontariamente al RENTRI**.

È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Art. 12, comma 9, del Decreto 59/2023

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL R.E.N.T.Ri**

Art. 12, comma 4, del Decreto 59/2023

I soggetti che svolgono **attività di trattamento dei rifiuti** al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle **autorizzazioni** rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, con le modalità indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL R.E.N.T.Ri

Art. 12, comma 4 de Decreto 59/2023

Gli stessi soggetti sono tenuti **entro 30 giorni** a comunicare, con le medesime modalità, ogni **variazione rispetto alla documentazione trasmessa**. L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del DPR n. 445/2000 *[reclusione fino a 2 anni]*.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, co. 10, del D.lgs. 152/2006 *[Sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 2000€ per i rifiuti non pericolosi e da 1000€ a 3000€ per i rifiuti pericolosi]*

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TEMPISTICHE PREVISTE DAL RENTRI

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

L'articolo 13 del D.M. 59/2023 stabilisce **la tempistica**, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento [15/06/2023], per l'iscrizione al RENTRI da parte dei **soggetti interessati**, mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l'applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.

Alcune disposizioni contenute nel citato regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all'entrata in vigore degli adempimenti previsti.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI?

Il passaggio al nuovo sistema di tracciabilità avverrà nell'arco di **30 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 59/2023**.

Il DM 59/2023 prevede un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Il **Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 n. 97** fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.Ri e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.

Con il DD n. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date:

1. per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale;
2. per l’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR);
3. per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
4. per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

1. Date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI	
<i>L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

15/06/2023
Il regolamento
entra in vigore

→

Dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25	Dal 15/06/25 ed entro il 14/08/25	Dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26
<ul style="list-style-type: none"> > Impianti di trattamento rifiuti > Trasportatori di rifiuti > Commercianti/intermediari di rifiuti > Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti > Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) > Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettere c), d) e g)* (più di 50 dipendenti) > Delegati 	<ul style="list-style-type: none"> > Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti) > Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)* (tra 10 e 50 dipendenti) 	<ul style="list-style-type: none"> > Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti) > Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

* Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184, comma 3:
 c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
 d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
 g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
67

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Quando entrano in vigore i nuovi modelli?

A decorrere dal 13 febbraio 2025

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, <u>a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI</u> , a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025 FIR e Registri cartacei con i vecchi modelli previsti dal DM 145/1998 e dal DM 148/1998 fino al 12 febbraio 2025

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
68

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Quando sarà obbligatori tenere il registro di carico e scarico in formato digitale?**A decorrere dal 13 febbraio 2025****3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale**

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Quando sarà obbligatorio emettere il FIR in formato digitale?**A decorrere dal 13 febbraio 2026****4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale**

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri

Art. 12 comma 3 del Decreto 59/2023

Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

71

**CONTRIBUTO ANNUALE E
DIRITTI DI SEGRETERIA****IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**

Vega Formazione

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

72

CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 12, comma 5 del Decreto 59/2023

Per l'iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria **con riferimento ad ogni unità locale* soggetta all'obbligo di iscrizione**, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012.

***unità locale:** una sede operativa o una sede amministrativa o gestionale ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA**

Art. 14 del Decreto 59/2023

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento, a carico degli iscritti, di un **contributo annuale** e di un **diritto di segreteria**, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, **nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III**.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto **per ciascuna unità locale**, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 14 del Decreto 59/2023

3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato **entro il 30 aprile** di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 14 del Decreto 59/2023

4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.

I diritti di segreteria e il CONTRIBUTO ANNUALE sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

**DECRETO DIRETTORIALE
n. 143 DEL 6 NOVEMBRE 2023**

LE MODALITA' OPERATIVE

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023

Il Decreto Direttoriale n.143/2023 definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto n. 59/2023:

- ✓ Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
- ✓ Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
- ✓ Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
- ✓ Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

Il sito del RENTRI (www.rentri.gov.it) è organizzato in:

- **sezioni pubbliche** dedicate alla consultazione della normativa e dei decreti direttoriali di riferimento e al programma degli eventi e al supporto agli utenti;
- **servizi rivolti ai diversi profili:** operatori, produttori non iscritti, soggetti delegati ed enti di controllo.



IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:

L'operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale.

Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono: SPID associato a persona fisica, la carta nazionale dei servizi (CNS) e la carta di identità elettronica (CIE) intestati al rappresentante dell'operatore.

È possibile utilizzare lo SPID associato a persona giuridica.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

PERSONA CON TITOLO DI RAPPRESENTANZA:

Il primo accesso all'area riservata deve essere effettuato da persona avente titolo per rappresentare l'operatore («rappresentante»).

Nel caso d'impresa, i poteri del rappresentante vengono verificati automaticamente consultando il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

In tutti gli altri casi (enti, professionisti e altre organizzazioni non presenti nel Registro Imprese) il RENTRI invia una comunicazione tramite PEC con la quale l'ENTE o il professionista può confermare il titolo di rappresentanza della persona che ha fatto accesso al RENTRI.

L'indirizzo PEC nel caso di ente sarà desunto da Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione (Indice PA) oppure in caso di persona da INI PEC.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

INCARICATO:

Una volta identificato il rappresentante dell'operatore, questo potrà individuare una o più persone, in qualità di incaricati che accedono per conto dell'operatore all'area riservata.

Gli incaricati non devono necessariamente avere titolo di rappresentare l'operatore.

Gli incaricati accedono anch'essi con dispositivi d'identità digitale.

Gli operatori possono consultare il manuale contenente le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI in ambiente DEMO al seguente link:

https://www.rentri.gov.it/demo/area-operatori#sect_3

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

A CHI SONO DEDICATE LE AREE RISERVATE:

Operatori: imprese, ente o altri soggetti che devono iscriversi al RENTRI;

Produttori di rifiuti non iscritti: che non sono tenuti all'iscrizione oppure che non sono ancora iscritti;

Soggetti delegati dal produttore di rifiuti;

Enti di controllo: amministrazioni che consultano il RENTRI per finalità istituzionali.

Accedi alla tua area di interesse

<p>Operatori</p> <p>A chi è rivolto Imprese, enti ed altri soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI</p> <p>A cosa serve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscrivere al RENTRI • Attivare l'interoperabilità per la trasmissione dei dati tra il sistema gestionale dell'operatore e il RENTRI • Gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati • Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria <p>Approfondisci ></p>	<p>Produttori di rifiuti non iscritti</p> <p>A chi è rivolto Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo</p> <p>A cosa serve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo (nuovo modello) • Scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario • Stampare il registro (nuovo modello) da compilare manualmente <p>Approfondisci ></p>
<p>Soggetti delegati</p> <p>A chi è rivolto Associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta</p> <p>A cosa serve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscrivere al RENTRI • Iscrivere con procedure semplificate i produttori di rifiuti dai quali sono stati delegati • Trasmettere per conto dei produttori di rifiuti i dati del registro di carico e scarico e dei formulari • Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria <p>Approfondisci ></p>	<p>Enti di controllo</p> <p>A chi è rivolto Enti, amministrazioni ed organi di controllo</p> <p>A cosa serve Accedere alle informazioni contenute nel RENTRI per svolgere le attività istituzionali</p> <p>Approfondisci ></p>

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

COME SI ACCEDE AL RENTRI

AREA OPERATORI:

I servizi disponibili in quest'area consentono agli operatori di provvedere a: iscrizione, vidimazione digitale di registri e formulari di identificazione dei rifiuti e pagamento del contributo annuale.

Se gli operatori non dispongono di un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, possono fruire di ulteriori servizi messi a disposizione dal MASE, che consentono di:

- Tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale;
- Emettere il FIR in modalità cartacea;
- Emettere e gestire il FIR in modalità digitale;

Trasmettere al RENTRI i dati.

L'accesso alle aree riservate sarà attivo dal 15/12/2024

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023**MODALITÀ OPERATIVA: Iscrizione al RENTRI**

- Il servizio è erogato mediante l'applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.
- Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica del RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.

Accesso al servizio:

Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023****MODALITÀ OPERATIVA: Iscrizione al RENTRI****Configurazione del profilo operatore**

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall'operatore, il rappresentante dell'operatore o un suo incaricato effettuano le seguenti operazioni:

- ❖ Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- ❖ Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l'unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- ❖ Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023**MODALITÀ OPERATIVA: Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59**

Il servizio consente ai soggetti delegati di cui all'articolo 18, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 di iscriversi alla **sezione speciale del RENTRI** e gestire le deleghe, conferite dai produttori iniziali di rifiuti, finalizzate alla trasmissione dei dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Destinatari: Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse; gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lett. pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023****MODALITÀ OPERATIVA: Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico**

Il servizio consente all'operatore di produrre, per la stampa su supporto cartaceo, il format di registro cronologico di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, al fine della successiva vidimazione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e della sua tenuta in formato cartaceo.

Il servizio è rivolto agli operatori obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo.

Tale servizio è **fruibile dal 15 dicembre 2024** e sino alla data in cui sarà obbligatorio per l'operatore la tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico.

Il servizio è rivolto anche a quegli operatori che compileranno il registro cronologico di carico e scarico cartaceo avvalendosi del proprio sistema gestionale.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023**MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali**

Il servizio consente all'operatore che produce il FIR in formato cartaceo, conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di accedere con il proprio sistema gestionale al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio (CCIAA).

Per fruire del servizio di vidimazione digitale tramite interoperabilità con i sistemi gestionali è necessario che l'operatore effettui preliminarmente la registrazione sulla piattaforma telematica RENTRI.

Il servizio per la registrazione dell'operatore è fruibile tramite applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023****MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali**

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall'Autorità di Certificazione di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla modalità operativa 16 “Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione”.

La fruizione della vidimazione digitale avviene mediante il sistema gestionale dell'operatore che si interfaccia, per il tramite della piattaforma telematica RENTRI, con il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio (CCIAA), che sostituisce la piattaforma VI.Vi.FIR

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

MODALITA' OPERATIVE – D.D. 143/2023**MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario)**

Il servizio consente:

- ai trasportatori di trasmettere agli operatori coinvolti nella movimentazione la copia del formulario cartaceo compilato, datato e firmato dal produttore o detentore, sottoscritto dal trasportatore e sottoscritto e datato in arrivo dal destinatario;
- agli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto di scaricare il documento nella versione finale.

L'utente, che rappresenta il soggetto incaricato di trasmettere la copia, accede al servizio con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE). Nel caso di accesso mediante servizi applicativi è possibile utilizzare il **certificato rilasciato dall'Autorità di Certificazione (CA) di dominio RENTRI**.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**DECRETO DIRETTORIALE
N. 251 DEL 19 DICEMBRE 2023****MODALITA' DI COMPILAZIONE
DEL NUOVO REGISTRO
CRONOLOGICO DI CARICO E
SCARICO DEI RIFIUTI****IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)**

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

Il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il **Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023** che definisce le modalità operative di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n. 59 del 2023, nello specifico:

- ❖ **Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;**
- ❖ Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/EC/all.1_istruzioni_compilazione_registro.pdf

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

ALLEGATO I DEL DECRETO 59/2023 NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (Articolo 4, comma 1)

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO
1) Registrazione n. <input style="width: 40px;" type="text"/>	8) Codice EER <input style="width: 40px;" type="text"/>	22) Num. Formulario <input style="width: 40px;" type="text"/>	30) Denominazione <input style="width: 40px;" type="text"/>
2) Del <input style="width: 40px;" type="text"/>	9) Provenienza <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale	22b) Trasp. Tracreatore <input style="width: 40px;" type="text"/>	31) Codice fiscale <input style="width: 40px;" type="text"/>
Causale operazione	10) Descrizione del rifiuto <input style="width: 40px;" type="text"/>	23) Data inizio trasporto <input style="width: 40px;" type="text"/>	32) Indirizzo/luogo di produzione <input style="width: 40px;" type="text"/>
3) Carico <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T+ <input type="checkbox"/> RE	11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input style="width: 40px;" type="text"/>	ESITO CONFERIMENTO	
4) Scarico <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR	12) Stato fisico <input style="width: 40px;" type="text"/>	24) Data fine trasporto <input style="width: 40px;" type="text"/>	33) Denominazione <input style="width: 40px;" type="text"/>
5) Riferimento operazione <input style="width: 40px;" type="text"/>	13) Quantità <input style="width: 40px;" type="text"/>	25) Peso verificato a destino <input style="width: 40px;" type="text"/>	34) Codice fiscale <input style="width: 40px;" type="text"/>
n <input style="width: 40px;" type="text"/>	14) Unità di misura <input style="width: 40px;" type="text"/>	Respingimento:	
n <input style="width: 40px;" type="text"/>	15) Destinato a <input style="width: 40px;" type="text"/>	36) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	35) N. Iscrizione Albo: <input style="width: 40px;" type="text"/>
n <input style="width: 40px;" type="text"/>	16) Categoria AEE <input style="width: 40px;" type="text"/>	37) Quantità <input style="width: 40px;" type="text"/>	36) Denominazione <input style="width: 40px;" type="text"/>
n <input style="width: 40px;" type="text"/>	17) Veicolo Fuori Uso (solo D) <input style="width: 40px;" type="text"/>	38) Causale <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro	37) Codice fiscale <input style="width: 40px;" type="text"/>
6) Rettifica <input style="width: 40px;" type="text"/>	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo D) N: <input style="width: 40px;" type="text"/>	39) Uti di misura <input style="width: 40px;" type="text"/>	38) N. Autorizzazione: <input style="width: 40px;" type="text"/>
Reg.n. <input style="width: 40px;" type="text"/>	MATERIALI (solo Impianti)		
7) Stoccaggio istantaneo <input style="width: 40px;" type="text"/>	19) Materiale <input style="width: 40px;" type="text"/>	Intermediario o Commerciante	
Data calcolo <input style="width: 40px;" type="text"/>	20) Altro <input style="width: 40px;" type="text"/>	39) Denominazione <input style="width: 40px;" type="text"/>	40) Codice fiscale <input style="width: 40px;" type="text"/>
	21) Quantità (Kg) <input style="width: 40px;" type="text"/>	41) N. Iscrizione Albo: <input style="width: 40px;" type="text"/>	
42) Annotazioni: <input style="width: 40px;" type="text"/>			

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.	[][][][][][] / a a								
2) Del	g g m m a a								
Causale operazione									
3) Carico	DT	NP	T*	RE					
4) Scarico	I	aT	M	TR					
5) Riferimento operazione	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
6) Rettifica									
Reg.n.	[][][][][][] / a a								
Del	g g m m a a								
7) Stoccaggio istantaneo									
Data calcolo	g g m m a a								

**Causale operazione
Per il carico**

- DT = prodotto o detenuto nell'unità locale.
- NP = nuovo produttore.
- T* = ricevuto da terzi.
- RE = prodotto fuori dall'unità locale.

Per lo scarico

- I = scarico interno.
- aT = scarico a terzi.
- M = scarico per produzione di materiali.
- TR = intermediario

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.	[][][][][][] / a a								
2) Del	g g m m a a								
Causale operazione									
3) Carico	DT	NP	T*	RE					
4) Scarico	I	aT	M	TR					
5) Riferimento operazione	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
n	[][][][][][] / a a								
6) Rettifica									
Reg.n.	[][][][][][] / a a								
Del	g g m m a a								
7) Stoccaggio istantaneo									
Data calcolo	g g m m a a								

6) Rettifica

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.

- Campo 6 – Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico e scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

RIFERIMENTI OPERAZIONE	
1) Registrazione n.	<input type="text"/> / a a
2) Del	<input type="text"/> g g m m a a
Causale operazione	
3) Carico	<input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE
4) Scarico	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> aI <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR
5) Riferimento operazione	
n	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a
n	<input type="text"/> / a a
6) Rettifica	
Reg.n.	<input type="text"/> / a a
Del	<input type="text"/> g g m m a a
7) Stoccaggio istantaneo	
Data calcolo	<input type="text"/> g g m m a a

7) Stoccaggio istantaneo

Il campo 7 (Stoccaggio istantaneo), della sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, non deve essere compilato dal produttore, dal detentore e dal nuovo produttore, ma esclusivamente dall’impianto di trattamento.

Il campo 7 non deve essere compilato nemmeno dall’intermediario.

MOVIMENTO UNICO DI CARICO/SCARICO

Ferme restando le tempistiche per le annotazioni sul registro sia di carico che di scarico, il trasportatore effettua una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
12) Stato fisico	
13) Quantità	<input type="text"/>
14) Unità di misura	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> l
15) Destinato a	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	<input type="checkbox"/>
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	<input type="text"/> / a a
del	<input type="text"/> g g m m a a
MATERIALI (solo Impianti)	
19) Materiale	<input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>
21) Quantità (Kg)	<input type="text"/>

9) Provenienza: il produttore/NP deve indicare l’origine del rifiuto secondo la classificazione riportata in Tabella 8

10) Descrizione del rifiuto: da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER.

11) Caratteristiche di pericolo (Tabella 2, All. 1 del DD 251/2023) Es. HP3 Infiammabile, HP7 Cancerogeno.

12) Stato fisico (Tabella 3)

- SP – In polvere o pulverulento
- S - Solido
- VS - Viscioso sciroposo
- FP - Fangoso
- L – Liquido

15) Destinato a: R/D o CR = centro di raccolta

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
12) Stato fisico	<input type="text"/>
13) Quantità	<input type="text"/>
14) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="text"/> l
15) Destinato a	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="checkbox"/>	
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/> / a a del <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a	
MATERIALI (solo Impianti)	
19) Materiale	<input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>
21) Quantità (Kg)	<input type="text"/>

16) Categoria AEE: CATEGORIA AEE di cui all'art. 2 comma 1, lett. b del D.lgs. 49/2014: indicare una o più categorie di cui alla Tabella 9 allegata al DD 251/2023 nei casi in cui si tratti di un impianto autorizzato così come indicato all'art. 20 del medesimo D.lgs.

17) Veicoli fuori uso: compilano il campo gli impianti disciplinati dal D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

18) Registro Pubblica Sicurezza: Gli impianti disciplinati dal D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 devono indicare data e numero del certificato di rottamazione del veicolo ritirato per demolizione, assegnato dal Registro.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
12) Stato fisico	<input type="text"/>
13) Quantità	<input type="text"/>
14) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="text"/> l
15) Destinato a	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="checkbox"/>	
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/> / a a del <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a	
MATERIALI (solo Impianti)	
19) Materiale	<input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>
21) Quantità (Kg)	<input type="text"/>

SEZIONE MATERIALI

19) Materiale: tipologia dei materiali prodotti, scegliendo fra quelli previsti nella modulistica del MUD, come riportato nella tabella 7 allegata al DD 251/2023 .

Es. Ammendante compostato verde, Aggregati riciclati, Rottami di alluminio/vetro/ferro e acciaio

20) Altro: laddove al campo 19 sia stata selezionata la voce “altro” indicare il materiale prodotto con riferimento all’atto autorizzativo dell’impianto di trattamento.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	<input type="text"/>
22b) Trasp. Transfrontaliero	Tipo <input type="text"/>
23) Data inizio trasporto	<input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	<input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> kg
Respingimento: _____	
26) Tipologia	<input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale
27) Quantità	<input type="text"/> 28) Unità di misura <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> l
29) Causale	<input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: _____

22) Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto.

22b) Trasporto transfrontaliero: in caso di trasporto transfrontaliero barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:

- ❖ Documento di movimento (Allegato IB – al Regolamento 1013/06).
- ❖ Documento di accompagnamento (Allegato VII – al Regolamento 1013/06).

23) Data inizio trasporto: Corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
101

Decreto Direttoriale n. 251/2023: il registro cronologico di carico scarico

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	<input type="text"/>
22b) Trasp. Transfrontaliero	Tipo <input type="text"/>
23) Data inizio trasporto	<input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	<input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> kg
Respingimento: _____	
26) Tipologia	<input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale
27) Quantità	<input type="text"/> 28) Unità di misura <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> l
29) Causale	<input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: _____

SEZIONE ESITO CONFERIMENTO

La sezione deve essere compilata sia dal produttore/detentore che dal nuovo produttore ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR.

Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico.

L'impianto non deve compilare la sezione esito conferimento, e nemmeno l'intermediario.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto totalmente l'impianto non dovrà annotare alcuna operazione nel proprio registro.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto parzialmente, l'impianto dovrà annotare sul registro la presa in carico della quantità accettata.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
102

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il **Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023** che definisce le modalità operative di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023, nello specifico:

- ❖ Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- ❖ **Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.**

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 5 del D.M. n. 59 del 2023 e all’**Allegato II** al medesimo decreto.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/EC/all.2_istruzioni_compilazione_FIR.pdf

The image shows a detailed view of the FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) form. It is a complex grid-based form with multiple sections for data entry. Key sections include:

- 1) Produzione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 2) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 3) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 4) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 5) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 6) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 7) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 8) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 9) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 10) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 11) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 12) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 13) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 14) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 15) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 16) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.
- 17) Destinazione:** Fields for 'Data inizio' and 'Data fine'.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 5 del D.M. n. 59 del 2023 e all'**Allegato II** al medesimo decreto.

FORMULARIO				DATA EMISSIONE		REGISTRO	REGISTRO: n registrazione									
				g	g	m	m	a	a	No					a	a
1) Produttore	Denominazione							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:								
	Unità locale:															
	CF															
	N.Aut./Comunicazione:				Tipo		N. Iscr.Albo:									
2) Detentore	Denominazione															
	Unità locale:															
	CF															
	N.Aut./Comunicazione:				Tipo		N. Iscr.Albo:									

Numero progressivo del FIR: Numero univoco che identifica ogni singolo FIR generato a seguito di vidimazione digitale.

Data di emissione: Si intende la data di emissione del FIR. Tale data può essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

FORMULARIO				DATA EMISSIONE		REGISTRO	REGISTRO: n registrazione									
				g	g	m	m	a	a	No					a	a
1) Produttore	Denominazione							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:								
	Unità locale:															
	CF															
	N.Aut./Comunicazione:				Tipo		N. Iscr.Albo:									
2) Detentore	Denominazione															
	Unità locale:															
	CF															
	N.Aut./Comunicazione:				Tipo		N. Iscr.Albo:									

Il soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico deve inserire nel campo registro del FIR il numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico. Nel caso di FIR emessi e gestiti in modalità digitale la compilazione del campo registro non è obbligatoria. Durante la fase di trasporto del rifiuto, la copia del FIR in possesso del trasportatore è priva del numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico/scarico, in quanto il trasportatore effettua tale annotazione entro 10 giorni dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR																								
FORMULARIO						DATA EMISSIONE			REGISTRO		REGISTRO: n registrazione													
						g	g	m	m	a	a	No												
1) Produttore	Denominazione											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:												
	Unità locale:																							
	CF																							
	N.Aut./Comunicazione:							Tipo			N. Iscr.Albo:													
2) Detentore	Denominazione																							
	Unità locale:																							
	CF																							
	N.Aut./Comunicazione:							Tipo			N. Iscr.Albo:													

Il campo 1 (Produttore) ed il campo 2 (Detentore) sono alternativi:
-campo 1 quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto;
-campo 2 quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore (es. i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi).

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
109

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR																								
3) Destinatario	Denominazione																							
	Unità locale:																							
	CF																							
	N.Aut./Comunicazione:							Tipo			N. Iscr.Albo:													
4) Trasportatore (nel caso di trasporto su più tratte compilare l'allegato)	Denominazione																							
	CF																							
	N. Iscr.Albo:																							
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più)	Denominazione																							
	CF																							
	N. Iscr.Albo:																							

Campo 3): inserire i dati del destinatario, compresa la tipologia dell'autorizzazione secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata alle istruzioni della compilazione
Campo 4): Nel caso di trasporto su più tratte compilare la sezione intermodale del FIR.
Campo 5): Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Vega Formazione
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati
110

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:			Descrizione		
Provenienza: Urbano		Speciale			Caratteristiche di pericolo (H)		
Quantità:					kg	l	Verificato in partenza
Stato fisico:		SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:
Analisi/rapporto di prova		Classificazione		Nr.		Valida al: g g m m a a	
Trasporto ADR		Classe pericolo:		N.ONU		Note:	
Aspetto esteriore dei rifiuti:		Num. Colli			Rinfusa		
7) Firma Produttore/Detentore							
8) Nome e Cognome conducent							
Targa mezzo				Targa rimorchio			
9) Ora/Data inizio trasp.		h	h	m	m	-	g g m m a a
Percorso (se diverso dal più breve):							
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")							
11) Firma conducente:							

Descrizione: tale campo va compilato solo nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 per identificare il rifiuto in modo chiaro e univoco. In tutti gli altri casi non è da compilare.

Il campo “Trasporto ADR” va compilato anche nei casi di "esenzione parziale", ossia “esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto”.

Apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la **sottoscrizione**, in caso di documento **digitale**. Nel caso di **FIR digitale** la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di **strumenti di sottoscrizione elettronica**.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO								
Accettazione	Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respinto	In attesa di verifica analitica		
Quantità accettata					kg	Causale: NC IR A		
Quantità respinta					kg			
Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g g m m a a	Firma del Destinatari	
13) Trasbordo parziale	denominazione nuovo trasport. o produttore originari							
	CF							
	N° FIR:							
	Quantità residua:					kg	Causale:	
	N. Iscr. Albo:							

Campo 12: È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione.

NC - Non Conformità; IR – Irricevibile, ALTRO – indicare motivazione.

Campo 13: viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico. Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR	
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore: <input type="text"/>
	Targa mezzo <input type="text"/> Targa rimorchio <input type="text"/>
	CF <input type="text"/>
	Iscr. Albo: <input type="text"/>
	Cognome e nome del conducente: <input type="text"/> Presa in carico rimorchio precedente: <input type="text"/>
	Ora/Data presa <input type="text"/> h <input type="text"/> h <input type="text"/> m <input type="text"/> m - <input type="text"/> g <input type="text"/> g m <input type="text"/> m a <input type="text"/> a Firma Conducente <input type="text"/>
15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento: <input type="text"/>
	Ora/Data sospensione trasporto <input type="text"/> h <input type="text"/> h <input type="text"/> m <input type="text"/> m - <input type="text"/> g <input type="text"/> g m <input type="text"/> m a <input type="text"/> a
	Ora/Data ripresa trasporto <input type="text"/> h <input type="text"/> h <input type="text"/> m <input type="text"/> m - <input type="text"/> g <input type="text"/> g m <input type="text"/> m a <input type="text"/> a
IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)	
Vega Formazione	113
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati	

Campo 14: Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14.

Il trasportatore che effettua operazioni di stazionamento, come definito dal comma 15 dell’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, compila il **campo 15** (Sosta tecnica) inserendo: Luogo di stazionamento/Ora e data di sospensione del trasporto/Ora e data di ripresa dello stesso.

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR	
16) II° Destinatarario	Denominazione <input type="text"/>
	Unità locale: <input type="text"/>
	Cod.Fis <input type="text"/> R <input type="text"/> D <input type="text"/>
	N.Aut./Comunicazione: <input type="text"/> Tipo: <input type="text"/>
	Quantità accettata <input type="text"/> Kg <input type="text"/>
	Ora/Data arrivo <input type="text"/> h <input type="text"/> h <input type="text"/> m <input type="text"/> m - <input type="text"/> g <input type="text"/> g m <input type="text"/> m a <input type="text"/> a Firma del Destinatarario <input type="text"/>
17) Annotazioni	<input type="text"/>
IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)	
Vega Formazione	114
Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati	

Campo 16 (II° Destinatarario): Inserire i dati identificativi del soggetto destinatario del rifiuto parzialmente respinto o non accettato. Nei casi di avvio ad altro impianto viene compilato anche il campo 16 (II° destinatarario) su richiesta del produttore/detentore.

Campo 17 (Annotazioni): Inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante). L’annotazione può essere utilizzata anche **per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.**

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Allegato al Formulario: TRASPORTO INTERMODALE

Nella sezione intermodale devono essere riportati il numero del FIR e la data di emissione.
 Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (campo 4 (Trasportatore) del FIR) sono indicati nella Sezione Intermodale come di seguito indicato:

- TERMINALISTA* [per la gestione all'interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci]
- TRATTA FERROVIARIA - GESTORE FERROVARIO
- TRATTA MARITTIMA - GESTORE MARITTIMO
- II TRATTA TERRESTRE - VETTORE TERRESTRE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	TRATTE		
N°		gg/mese/anno	TERMINALISTI		
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3	
Denominazione_____		Denominazione_____		Denominazione_____	
C.F. [griglia]		C.F. [griglia]		C.F. [griglia]	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora [griglia]		data/ora [griglia]		data/ora [griglia]	
Firma terminalista: _____		Firma: _____		Firma: _____	

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Allegato al Formulario: TRASPORTO INTERMODALE

Nella sezione relativa al Trasp. Intermodale vi è la possibilità di aggiungere, nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, i loro dati. Il primo è indicato al campo 5) del FIR.

INTERMEDIARIO		
INTERMEDIARIO 1	INTERMEDIARIO 2	INTERMEDIARIO 3
Denominazione_____	Denominazione_____	Denominazione_____
C.F. [griglia]	C.F. [griglia]	C.F. [griglia]
I. Albo: _____	I. Albo: _____	I. Albo: _____
Annotazioni: _____		

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 251/2023: Il FIR

Allegato al Formulario: MICRORACCOLTA

Altro allegato al FIR è quello in cui è **prevista** l'indicazione, nel caso di microraccolta, di ulteriori produttori oltre al primo (fino a 10).

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	MICRORACCOLTA						
		g	g	m	m	a	a		
2) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
3) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)



VEGA FORMAZIONE S.r.l.

Via Don Tosatto 35 - 30174 Mestre (VE)

Tel. 041/3969013 - www.vegaformazione.it

Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto

Ente certificato ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000 e UNI/PdR 125

